

## BOZZA DI DELIBERA DI GIUNTA

Approvazione e la modifica delle linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici di cui all'articolo 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale;

(...)

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
- il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e in particolare, del citato art. 12:

- il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
- il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003;
- il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- il comma 10 che prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici;

#### VISTA

la legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 recante "Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

#### PRESO ATTO

che il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 10 settembre 2010 ha approvato le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

#### ATTESO

che le sopracitate linee guida sono state approvate dalla Conferenza Unificata di cui all'art.8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 luglio 2010;

#### VISTO

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2010, n.520. Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che delibera di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 settembre 2010,

#### VISTA

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2007, n. 556, Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998 e le successive modifiche e integrazioni

## VISTE

le norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale allegate alla citata DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2007, n. 556.

## CONSIDERATA

la necessità di definire di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici che possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale:

## LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

che la realizzazione degli impianti di generazione energetica di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici) non è compatibile nelle aree sottoposte alla disciplina di tutela, d'uso e di valorizzazione dei paesaggi di cui agli articoli 25 (paesaggio agrario di valore) e 26 (paesaggio agrario di continuità) delle Norme del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato con Delibera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2007, n. 556. e successive modifiche e interazioni

Assotuscania

Italia Nostra

Mountainwilderness